



COMUNE DI CERCENASCO

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 53 del 12/06/2026

OGGETTO : Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, sostituzione cancello carraio, cancelletti pedonali e recinzione presso parco giochi comunale. CIG BBFBA4F243

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RILEVATA l'esigenza, visto l'imminente riapertura della scuola Primaria e dell'attiguo parco giochi comunale, di procedere all'affidamento in appalto dei lavori di sostituzione cancello carraio e con apertura programmata, cancelletti pedonali e recinzione presso parco giochi;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" e s.m.i, d'ora in avanti, per brevità "Codice" ed in particolare le disposizioni del sotto-soglia comunitarie di cui al Libro II, parte I, articoli 48-55;

DATO ATTO che, avuto riguardo all'importo dell'affidamento, non sussiste l'obbligo di ricorso ad una Centrale di Committenza qualificata secondo quanto disposto dall'art. 62 del Codice, ed è pertanto consentita la procedura autonoma di cui alla presente determinazione;

APPURATO:

- che l'art. 50 del Codice, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie c.d. "*comunitarie*", dispone che le stazioni appaltanti procedono con le seguenti modalità:
 - "*Affidamento diretto*" per lavori di importo inferiore a 150.000 €, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - che l'Allegato I.1 al Codice definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l' "*Affidamento diretto*" come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023 viene stabilito che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nonché della stipulazione dei contratti, "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte" evidenziando che, in caso di affidamento diretto, tale determina a contrarre assume forma semplificata dovendo indicare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il contraente, le ragioni della sua scelta, il possesso dei requisiti di ordine generale e, se necessari, di quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO CHE:

- non sono attive convenzioni e/o accordi quadro Consip di cui all'art. 26, comma 1, della L. 488/1999 e all'art. 2, comma 225, della L. 191/2009 aventi ad oggetto servizi/forniture comparabili con quello oggetto del presente provvedimento;
- non sono attive convenzioni della centrale di committenza regionale aventi ad oggetto servizi/forniture comparabili con quello oggetto del presente provvedimento;

TENUTO CONTO che gli [affidamenti diretti](#), ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al [Codice](#);

CONSIDERATO:

- che l'esecuzione delle prestazioni in argomento non sono soggette al rispetto dei [Criteri Ambientali Minimi](#) (CAM);
- che l'importo del presente affidamento non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nella programmazione triennale [di cui all'art. 37 del Codice](#);
- che le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Codice, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria ed in secondo luogo per la posizione geografica del Comune;
- che, ai sensi dell'art. 58 del Codice, l'appalto, peraltro già accessibile anche alle micro imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice;
- che la prestazione che si intende acquisire non si configura quale artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative dell'Ente la cui sommatoria comporterebbe il superamento della soglia dell'affidamento diretto, e che pertanto risulta rispettato il principio di cui all'art. 14, co. 6, del Codice;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000,00 IVA esclusa, per cui si è tenuti a procedere a una Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (P.A.D) di cui all'art. 25 del Codice: in particolare per la presente procedura si è utilizzata la piattaforma Traspare;

ACQUISITA, per il tramite di Traspare l'offerta della ditta Fratelli Lanzetti con sede in Virle Piemonte via Carlo Alberto 2 P.Iva 10385110019 ammontante ad Euro 6.880,00 oltre iva pari ad Euro 1.513,60 per un importo complessivo pari ad Euro 8.393,60;

ATTESO CHE:

- l'operatore economico affidatario ha dichiarato, in ottemperanza all'art. 11 c. 2 del Codice, di applicare al personale impiegato durante tutta l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL):
- denominato come segue: multisevizi
- il CCNL come sopra identificato si ritiene congruo in rapporto alle prestazioni oggetto del presente affidamento;

PRECISATO che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del Codice si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione della scarsa rilevanza economica e delle modalità di svolgimento delle prestazioni;

CONSIDERATO CHE le caratteristiche delle prestazioni offerte dall'affidatario:

- rispondono pienamente all'interesse pubblico specifico che col presente affidamento si intende soddisfare;
- sono congrue rispetto al prezzo offerto;

DATO ATTO CHE per il presente intervento è stato assegnato il seguente codice identificativo gara CIG: BBFBA4F243;

ATTESO CHE il quadro economico dell'operazione risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
Voce richiamata nel modulo AD3 di ANAC	Descrizione	Importo
Quadro economico standard: Importo componente lavori	Importo delle prestazioni "di base", ovvero richieste con l'avvio dell'esecuzione del contratto	6.880,00
	Valore del C.I.G. (art. 14, c4 del Codice)	8.500,00
Quadro economico standard: Somme a disposizione	IVA 22%	1.513,60
Importo di Affidamento	Importo	8.393,60

ATTESO CHE, secondo quanto previsto dal quadro economico sopra esposto, è stabilito di finanziare il suddetto importo all'intervento 6820/8 denominato "Manutenzione straordinaria immobili comunali" del bilancio per l'anno in corso;

CONSIDERATO CHE il presente affidamento ha ad oggetto prestazioni analoghe a quelle già precedentemente svolte dal medesimo operatore economico;

Richiamato l'art. 49 del Decreto Legislativo 36/2023 che disciplina l'applicazione del principio di rotazione negli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Considerato che il comma 4 del medesimo articolo prevede, in casi motivati, la possibilità di derogare al principio di rotazione e di individuare quale affidatario diretto il contraente uscente, con riferimento alla struttura del mercato, all'effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto e della qualità della prestazione resa;

Accertato che, nel caso di specie:

- il mercato di riferimento risulta caratterizzato da un numero limitato di operatori economici in possesso di adeguata capacità tecnica e specifica esperienza nel settore oggetto dell'affidamento;
- dall'istruttoria svolta non sono emerse soluzioni alternative concretamente idonee a garantire il medesimo livello di efficacia, continuità operativa e tempestività nell'esecuzione delle prestazioni richieste;
- l'operatore economico affidatario del precedente contratto ha eseguito le prestazioni affidate in modo puntuale, nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali, senza contestazioni o rilievi da parte dell'Ente;
- il servizio precedentemente svolto ha evidenziato elevato grado di affidabilità, adeguato livello qualitativo della prestazione e piena rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione comunale;

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti di cui all'art. 49, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 per procedere, in via motivata, all'affidamento al contraente uscente in deroga al principio di rotazione.

PRECISATO CHE che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 €, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti (rif. art. 52, comma 1 del Codice) trasmesso con nota 2160 del 11/06/2026;

ATTESO CHE l'operatore economico sopra individuato risulta essere *"in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni"* necessarie per Legge;

RILEVATO che, in ottemperanza all'art. 26 del D.LGS 81/2008, non sono stati riscontrati rischi di natura interferenziale e pertanto non è necessario provvedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione delle Interferenze (D.U.V.R.I);

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato – INAIL 54297190 Data richiesta 26/05/2026 Scadenza validità 23/09/2026 acclarato al protocollo comunale in data 11/06/2026 n. 2155;

ATTESO CHE per la procedura di cui alla presente determinazione il sottoscritto:

- assume il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) ai sensi dell'art. 15 del Codice, di tutte le fasi del ciclo di vita del presente appalto (programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione),
- assume il ruolo di Responsabile unico del procedimento ex legge (art. 5, comma 2, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000),
- non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione Giunta Comunale n. 16 del 05.03.2011e successive modificazioni è stato approvato il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Dotazione organica- norme di accesso;
- con decreto del Sindaco n. 3 del 24/06/2025 sono stati nominati i Responsabili dei Settori;
- con deliberazione C.C. n. 39 del 23.12.2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione Unico per il triennio 2026/2028;
- con deliberazione G.C. n. 80 del 30.12.2025 è stato approvato il piano esecutivo di gestione PEG 2026 - 2028;

RICHIAMATA la seguente normativa:

- il Regolamento di Contabilità;
- la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, ed in particolare l'art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- la Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.;

DETERMINA

1) DI AFFIDARE, reperate integralmente e formalmente le premesse, l'appalto per i lavori di sostituzione cancello carrai c on apertura programmata, cancellotti pedonali e recinzione presso parco giochi codice CIG BBFBA4F243, secondo quanto rinvenibile nell'allegata documentazione e nel quadro economico sopra evidenziato, alla ditta Fratelli Lanzetti con sede in Virle Piemonte via Carlo Alberto 2 P.Iva 10385110019;

2) DI FINANZIARE, con il presente atto, la somma di 6.880,00 oltre iva pari ad Euro 1.513,60 per un importo complessivo pari ad Euro 8.393,60 le prestazioni che l'appaltatore renderà con l'avvio dell'esecuzione del contratto;

3) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del Codice, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del Codice, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, da formalizzarsi con la sottoscrizione del presente atto da parte dell'affidatario a titolo di accettazione;

- 4) DI PRENDERE ATTO** che il contratto derivante dal presente affidamento non è soggetto all'imposta di bollo in quanto lo stesso è inferiore ad Euro 40.000,00, così come disposto dall'articolo 18, comma 10 del Codice e dal collegato Allegato I.4.
- 5) DI ASSUMERE** per le motivazioni espresse in premessa la spesa di Euro 8.393,60 a favore dell'operatore economico Fratelli Lanzetti con sede in Virle Piemonte via Carlo Alberto 2 P.Iva 10385110019 imputando la relativa spesa al capitolo 6820/8 denominato "Manutenzione straordinaria immobili comunali" del bilancio per l'anno in corso;
- 6) DARE ATTO** che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG BBFBA4F243 per il tramite del modulo ANAC D3 e che essendo l'importo inferiore a Euro 40.000,00, non vi è obbligo di pagare il [contributo a favore di ANAC](#).;
- 7) DI DARE ATTO CHE**, ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nella fattura elettronica è UFISEZ;
- 8) DA DARE ATTO** inoltre che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2026;
- 9) DI STABILIRE CHE** il pagamento della fattura sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento esclusivamente mediante accredito su apposito conto corrente dedicato rispettoso delle disposizioni della Legge 13/08/2010 n. 36 e s.m.i.;
- 10) DI CONSIDERARE** quale clausola risolutiva espressa l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
- 11) DI DARE ATTO** che quanto dichiarato nelle premesse, ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999, è stato attestato ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/200 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità.
- 12) DI DARE ATTO**, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti, ai sensi del D.Lgs. n. 445/2000, di non trovarsi, nella sua qualità di Responsabile dell'adozione del presente provvedimento, in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale.
- 13) DI DARE ATTO**, altresì che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;
- 14) DI DISPORRE** che l'affidamento in oggetto sia pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato Digitalmente
Galliana arch. Paola

